COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

35.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SERVADEI

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

FRACANZANI: Modificazione dell'articolo 45, concernente le cave, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (776);

STORCHI: Modifica dell'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, in materia di coltivazione di cave (2570) . 364

PRESIDENTE 364, 365, 366
ALESI 365
BRANDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . 366
GIRARDIN, *Relatore* 364, 366
GUERRINI RODOLFO 364, 365
MASCHIELLA 366
TOCCO 365

Proposte di legge (*Seguito della discussione*):

RAFFAELLI ed altri: Disciplina del commercio a posto fisso (528);

GRASSI BERTAZZI: Sospensione temporanea del rilascio delle licenze di commercio (924);

ORIGLIA ed altri: Attuazione del programma di sviluppo economico nazionale per la parte relativa alla disciplina del commercio a posto fisso (1118);

PAG.

BALDANI GUERRA ed altri: Istituzione dell'albo dei commercianti, sospensione del rilascio delle licenze di commercio e nuove norme per i comuni (1125);

SCOTTI ed altri: Disciplina del commercio (1237);

MONTI ed altri: Modificazioni all'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio di vendita al pubblico (1339) 366

PRESIDENTE . 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372
ALLEGRI 372
GIRARDIN 367
HELFER, *Relatore* 368, 369, 370
LIBERTINI . . . 367, 368, 369, 370, 371, 372
MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 367
368, 369, 370, 372
MERENDA 371, 372
OLMINI 367, 370
SCOTTI 370
SERVELLO 371

La seduta comincia alle 9,30.

ALLEGRI, *Segretario ff.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione delle proposte di legge Fracanzani: Modificazione dell'articolo 45, concernente le cave, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (776), e Storchi, Modifica dell'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, in materia di coltivazione di cave (2570).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo esame abbinato delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Fracanzani: « Modificazione dell'articolo 45, concernente le cave, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 » e del deputato Storchi: « Modifica dell'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, in materia di coltivazione di cave ».

L'onorevole Girardin ha facoltà di svolgere la relazione.

GIRARDIN, *Relatore*. Onorevoli colleghi, le proposte di legge sottoposte al nostro esame tendono a modificare l'articolo 45 della legge attualmente in vigore sulle cave e torbiere, legge che risale al 1927. Si tratta, in pratica, di una modifica di carattere semplicemente formale. L'autorizzazione per l'apertura delle cave è oggi demandata esclusivamente alla competenza dell'ingegnere capo del distretto minerario, mentre ben conosciamo quali modifiche siano oggi intervenute nella società, ad accrescere la competenza e l'incidenza degli enti locali. Le proposte di legge in esame tendono quindi a dare la facoltà a tali enti e ad altri organismi di esprimere il proprio parere in questa autorizzazione. È per questo che la modifica dell'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 dovrebbe intervenire molto presto. È da aggiungere che l'ente regione sarà competente in materia; esso si troverebbe quindi di fronte al testo del 1927 mentre con l'approvazione del provvedimento in esame noi daremo all'ente regione un ulteriore contributo in ordine a quella che sarà la sua attività. Si tratta infatti di deliberazioni prese dai consigli comunali e provinciali che possono essere in contrasto con la decisione presa dall'ingegnere capo del distretto minerario, la quale può portare ad una distorsione della unità armonica dei piani e dei programmi e può far sì che non si tenga conto di certi aspetti idrografici, turistici, agricoli. In base alle modifiche proposte gli enti competenti su questi aspetti dovrebbero, entro 60 giorni dall'avviso inviato dall'ingegnere capo del distretto minerario, dare un parere, che non è vincolante ma che può meglio orientare la sua decisione.

Le due proposte di legge al nostro esame sono pressoché analoghe. Anticipo che, dopo la discussione generale, proporrò alla Commissione di adottare come modifica al primo comma dell'articolo 45 del regio decreto 25 luglio 1927 il testo della proposta di legge n. 2570, più completo e che, a mio parere, meglio si adatta alla situazione ed allo scopo che attraverso la modifica si vuole raggiungere; come modifica del resto dell'articolo, invece, proporrò che siano assunti alcuni commi della proposta di legge n. 776.

Ritengo che sia sufficiente quanto ho esposto. Sono comunque a disposizione degli onorevoli colleghi per tutte le delucidazioni che in merito mi saranno richieste.

GUERRINI RODOLFO. Su queste due proposte chiediamo il rinvio della discussione. I proponenti partono dalle conseguenze negative che sono derivate e possono in avvenire derivare dall'apertura e coltivazione disordinata e incontrollata delle cave. Pongono la necessità di difendere quegli interessi generali che risultano o possono risultare danneggiati da questi fatti e quindi, sotto forma di modificazione dell'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, propongono di subordinare a determinate condizioni l'apertura e la coltivazione delle cave, fino ad introdurre l'istituto dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività, qualora dopo l'inizio della coltivazione intervenissero ragioni di indole generale.

Noi riconosciamo gli stessi fatti lesivi che sono stati rilevati dai presentatori, siamo presi dalle loro stesse preoccupazioni e sentiamo anche come vi sia la necessità, che i presentatori hanno sottolineato, di tutelare questi interessi generali danneggiati. Quindi non contestiamo il fondamento delle proposte di legge, anche se abbiamo da fare delle osservazioni di merito.

Noi chiediamo il rinvio per alcune altre ragioni che riteniamo assolutamente fondate. Noi sentiamo l'assoluta necessità che questa materia debba essere esaminata più profondamente, in relazione a due questioni, una delle quali è già stata ricordata dall'onorevole Relatore, cioè in relazione alle competenze e alle funzioni demandate alle Regioni dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, ed in relazione alla questione di costituzionalità dei due provvedimenti o di un eventuale testo unificato che potrebbe comprendere i due provvedimenti.

In questo momento noi abbiamo fondati dubbi che adottando delle decisioni in questa

materia, si possano ledere le prerogative delle regioni con un atto che potrebbe anche coinvolgere un vizio di incostituzionalità. La sostituzione o la modificazione dell'articolo 45 del regio decreto del 1927 non ci appare come un atto teso a dettare principî fondamentali, ma, come ha detto lo stesso onorevole Relatore, a stabilire delle modalità, delle formalità. Ora, ciò è in gran parte di esclusiva competenza delle regioni. Per altro, noi dovremmo modificare un articolo di un regio decreto che, dopo la istituzione delle regioni, è in netto contrasto con la Costituzione: fino a che le regioni non esistevano, è ovvio che quella legge avesse tutto il suo valore; ma dal momento in cui le regioni esistono, e sappiamo quali sono le loro competenze in questa materia, non si può non tener conto di questo fatto proponendoci di disciplinare il settore delle cave e delle torbiere.

Ora, proprio per poter approfondire queste due questioni, ripeto, e in relazione alle competenze e alle funzioni della regione, come pure in relazione ad eventuali questioni di costituzionalità delle due proposte di legge, chiediamo il rinvio, riservandoci di pronunciarci più compiutamente non appena le due proposte di legge saranno nuovamente portate in discussione.

PRESIDENTE. Apro la discussione sulla proposta di rinvio avanzata dall'onorevole Rodolfo Guerrini.

ALESI. Mi opporrei alla proposta di rinvio della discussione in considerazione della situazione veramente grave di alcune province. Ho presente, come molti dei colleghi, la provincia di Padova e quella di Treviso dove si sta operando uno scempio impressionante. Spariscono addirittura dei colli. Capisco che il provvedimento in esame può implicare anche un'altra preoccupazione, quella della occupazione; ma debbo far presente che quando chiediamo il benestare a degli enti quali gli enti locali, evidentemente essi si preoccuperanno anche del profilo occupazionale della situazione. Anche l'obiezione per cui si chiede il rinvio in considerazione delle competenze delle regioni non mi sembra debba avere molta importanza; non si toglie alle regioni, infatti, la possibilità di legiferare, di fare delle modifiche alla legge-base, la legge n. 1443. Si deve tenere presente che è questo un problema che si trascina da anni; semmai, a mio parere, l'unica modifica da fare sarebbe quella di aggiungere la parola « regione ».

TOCCO. Il collega Alesi ha già espresso, in parte, il mio pensiero. I danni che derivano dalla attuale legislazione sono palesi a tutti. Lo sfruttamento delle cave di argilla, di marmo, di pietra ha portato alla devastazione di tutto il territorio nazionale, senza possibilità correttive da parte dei comuni e degli enti locali i quali, probabilmente, all'aspetto urbanistico e paesaggistico avrebbero dedicato una attenzione maggiore di quella che vi abbia mai dedicato l'ufficio del distretto minerario, che si preoccupa unicamente dei requisiti tecnici della domanda e di accertare se il titolare della cava abbia i requisiti necessari. È stata già devastata mezza Italia e il problema è, ritengo, di estrema urgenza. Avremmo dovuto adottare dei provvedimenti già molti anni fa e il ritardo – mi perdoni il collega comunista che propone il rinvio – minaccerebbe di protrarsi chissà ancora per quanto tempo, per cui lo scempio continuerebbe; non vi è dubbio. Infatti tanto in Sicilia che in Sardegna ed in altre parti d'Italia vi è una grande vivacità di ricerca di marmo e di argilla, e chissà quante sono le domande di autorizzazione giacenti che potrebbero essere approvate dai distretti minerari, dando un contributo all'aggravarsi del problema.

D'altro canto, nelle regioni esistono gli uffici distrettuali delle miniere che, per la costituzione delle regioni, non potranno che essere uffici distaccati delle regioni, per cui le cose rimarrebbero come sono in quanto l'organo esecutivo rimarrà sempre il distretto minerario.

Ritengo quindi utile oggi e utile domani l'aggiunta del parere dei comuni, che non mi pare interferisca nel futuro potere delle regioni. Tutto ciò chiarito e stante l'urgenza del problema e l'aggravarsi di esso, ritengo sarebbe bene approvare oggi il provvedimento in esame. Sono anche io del parere che si debba ragionare molto ponderatamente sulle cose, ma in questo caso penso che convenga approvare il provvedimento con la maggiore urgenza in quanto i danni che il rinvio causerebbe sarebbero maggiori di quelli che eventualmente potrebbe provocare l'approvazione immediata.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Guerrini se insiste nella sua richiesta di rinvio della discussione.

GUERRINI RODOLFO. Noi chiediamo solo un brevissimo rinvio.

PRESIDENTE. Debbo far presente che nella soluzione del problema è impegnata anche la Commissione pubblica istruzione; infatti il provvedimento era assegnato alle due Commissioni congiunte. La Commissione pubblica istruzione, per rendere l'*iter* più rapido, ha dichiarato che era bene che se ne occupasse in sede primaria solo la nostra Commissione; ma se dovessimo tardare, riporteremmo evidentemente in campo anche la IX Commissione. Debbo inoltre aggiungere che una delegazione di giovani dei Colli Euganei è venuta qui proprio per sollecitare la soluzione di questo problema. Proporrei quindi di conciliare le due posizioni nel senso di aderire ad un breve rinvio e di nominare un comitato ristretto che cominci subito a lavorare intorno ai due testi.

MASCHIELLA. Siamo d'accordo con la proposta del Presidente. In sede di comitato ristretto si potranno rivedere i due testi da fondere, perché su alcuni punti siamo decisamente contrari, come per esempio sul fatto che le cave e torbiere sono lasciate in assoluta disponibilità dei proprietari del suolo. Inoltre – questione sulla quale bisogna trovare un punto d'incontro – si può cercare una formulazione che consenta l'agganciamento alla regione.

GIRARDIN, *Relatore*. Non ho nulla in contrario al rinvio; però deve essere un rinvio breve data la necessità di arrivare presto; sapendo gli interessati che noi stiamo esaminando una proposta di questo genere, voi capite bene quale può essere la corsa alle autorizzazioni, per cui anche un rinvio di quindici giorni può essere pericoloso: deve essere sottolineata questa responsabilità che ci prendiamo. Tra quindici giorni dovremmo venire fuori da questo problema. Se non riusciremo a varare per mercoledì 17 febbraio questo provvedimento, il Governo potrebbe impegnarsi a dare disposizioni perché si attenda che il Parlamento definisca questa materia prima di dare altre autorizzazioni.

BRANDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Propongo di rinviare la discussione di quindici giorni e di nominare un comitato ristretto che riesamini la materia in modo che il 17 febbraio si possa votare il provvedimento. Propongo inoltre che il comitato sia composto dall'onorevole Relatore, che lo presiede, e dagli onorevoli Guerrini, Alesi e Tocco. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione delle proposte di legge Raffaelli ed altri n. 528; Grassi Bertazzi n. 924; Origlia ed altri n. 1118; Baldani Guerra ed altri n. 1125; Scotti ed altri n. 1237 e Monti ed altri n. 1339, concernenti la disciplina del commercio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Raffaelli ed altri (528); Grassi Bertazzi (924); Origlia ed altri (1118); Baldani Guerra e altri (1125); Scotti ed altri (1237); Monti ed altri (1339) concernenti la disciplina del commercio.

Le suddette proposte come è noto sono state unificate in un testo unico. Dopo la discussione generale tale testo è stato rielaborato dal Comitato ristretto per adeguarlo ai suggerimenti di taluni pareri; la Commissione ha però deliberato nella scorsa seduta di non riaprire la discussione generale e si è impegnata a passare agli articoli, sui quali sono stati presentati numerosi emendamenti.

Cominciamo con il Capo primo, che reca il seguente titolo:

« Del registro degli esercenti il commercio ».

Non essendo stato presentato nessun emendamento a tale titolo, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 1. Ne do lettura:

ART. 1.

(*Istituzione del registro*).

Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il registro degli esercenti il commercio all'ingrosso, il commercio al minuto, nelle varie forme in uso, e l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 773, e al relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Agli effetti della presente legge, esercita:

1) l'attività di commercio all'ingrosso, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende o ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, o

ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, d'importazione o di esportazione;

2) l'attività di commercio al minuto, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa, o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

Le merci possono essere rivendute sia nello stesso stato in cui sono state acquistate, sia, dopo averle sottoposte alle eventuali trasformazioni, trattamenti e condizionamenti che sono abitualmente praticati.

L'esercizio delle attività di commercio all'ingrosso e al minuto, di cui ai commi precedenti è vietato nello stesso punto di vendita.

L'onorevole Libertini propone il seguente emendamento 1. 10:

Sopprimere l'articolo 1.

LIBERTINI. Ho presentato questo emendamento per due ragioni. La prima è che nonostante che tutti, in varie occasioni, abbiamo ammesso che il capo primo è inutile, esso tuttavia rimane nel testo unificato. La seconda osservazione è di merito: l'albo si ispirava al concetto della liberalizzazione; poi, viceversa, si è introdotto l'istituto dell'autorizzazione e dunque l'albo rischia di essere o un albo in cui praticamente si iscrivono tutti e quindi una complicazione burocratica, oppure viene usato in maniera da escludere alcuni ed allora si viene a legalizzare una chiusura tipicamente corporativa. Ecco perché propongo la soppressione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento 1. 7 proposto dagli onorevoli Olmini, D'Angelo, Di Puccio e Amasio:

Al primo comma sostituire le parole: « il registro degli esercenti il commercio all'ingrosso, il commercio al minuto, » *con le altre:* « il registro degli esercenti il commercio per la vendita al pubblico di merci sia all'ingrosso che al minuto, ».

OLMINI. Le ragioni dell'emendamento sono due. Anzitutto la nostra dizione riprende la dizione della legge del 1926 che parla appunto di vendita all'ingrosso ed al minuto al pubblico. Inoltre riteniamo che tale dizione comporti una maggiore chiarezza. Bisogna dire: « vendita al pubblico » perché, almeno in teoria, potrebbe accadere che uno compri della merce e la rivenda, ad esempio, al fratello. Questa precisazione è anche oggetto degli emendamenti 1. 8 e 1. 9.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento 1. 4 a firma degli onorevoli Girardin e Scotti.

Al primo comma dopo le parole: « nelle varie forme in uso » *aggiungere*: « e il commercio ambulante disciplinato dalla legge 3 febbraio 1934, n. 327 ».

L'onorevole Girardin ha facoltà di illustrarlo.

GIRARDIN. Non ritengo sia necessario in quanto l'emendamento è in se stesso chiaro.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento 1. 1 proposto dal Governo:

Al primo comma dopo le parole: « alimenti o bevande », *sostituire le parole attuali con le seguenti*: « disciplinata nel Capo II del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».

Chiedo all'onorevole rappresentante del Governo se vuole illustrarlo.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Non ritengo abbisogni di illustrazione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento 1. 8 a firma degli onorevoli D'Angelo, Olmini, Chinello e Vecchi:

Al secondo comma, al n. 1) sostituire le parole: « l'attività di commercio all'ingrosso » *con le altre*: « il commercio per la vendita al pubblico all'ingrosso ».

Al n. 2) sostituire le parole: « l'attività di commercio al minuto » *con le altre*: « il commercio per la vendita al pubblico al minuto ».

Esso è stato illustrato contestualmente all'illustrazione dell'emendamento 1. 7.

Do lettura dell'emendamento 1. 5 a firma degli onorevoli Girardin e Scotti, che i presentatori rinunciano ad illustrare:

Sostituire al secondo comma il punto 2) con il seguente:

« 2) l'attività di commercio al minuto, chiunque professionalmente vende merci in

sede stabile, o per corrispondenza o con apparecchi automatici o mediante altra forma di distribuzione, direttamente al consumatore finale ».

Do lettura dell'emendamento 1. 11 proposto dallo onorevole Libertini che l'onorevole presentatore rinuncia ad illustrare:

Al secondo comma, punto 2), sostituire le parole: « direttamente al consumatore finale » *con le parole*: « direttamente a qualsiasi consumatore ne faccia richiesta ».

Do lettura dell'emendamento 1. 2 presentato dal Governo:

Al secondo comma aggiungere il seguente punto:

« 3) l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande chiunque professionalmente somministri, in sede fissa o mediante altra forma di distribuzione, alimenti o bevande al pubblico ».

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Nel primo comma sono inclusi anche gli esercizi pubblici mentre si è dimenticato di definirne l'attività, ciò che viene fatto appunto aggiungendo questo terzo punto.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento 1. 6 proposto dagli onorevoli Girardin e Scotti. Mi sembra sufficientemente chiaro e gli onorevoli proponenti rinunciano ad illustrarlo.

Aggiungere alla fine del secondo comma il seguente punto 3):

« 3) L'attività di commercio ambulante, chiunque acquisti merci a nome e per conto proprio e le rivenda a braccio, per mezzo di un solo banco o altro carretto o altro veicolo direttamente dal commerciante con il solo aiuto di familiari e di non più di due dipendenti ».

Do lettura dell'emendamento 1. 3 proposto dal Governo:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« È vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attività di commercio all'ingrosso e al minuto ».

L'onorevole rappresentante del Governo rinuncia a illustrarlo.

Do lettura dell'emendamento 1. 9 a firma degli onorevoli Olmini, Chinello e D'Angelo, già illustrato:

All'ultimo comma sostituire le parole: « lo esercizio delle attività di commercio all'ingrosso e al minuto », *con le altre*: « l'esercizio del commercio per la vendita al pubblico di merci sia all'ingrosso che al minuto ».

Do lettura dell'emendamento 1. 12 a firma dell'onorevole Libertini:

Aggiungere il seguente comma:

« Per la tenuta e il controllo del registro di cui al primo comma, presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione della quale fanno parte tre membri designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, un membro designato dalle organizzazioni più rappresentative della cooperazione di consumo dove questa sia presente. La commissione elegge nel suo seno un Presidente ».

LIBERTINI. Desidero illustrare questo emendamento. Conseguentemente alle osservazioni da me fatte in precedenza ritengo che il regime dell'albo non sia coerente con il resto della legge, ma se albo deve esserci è nostra preoccupazione che esso sia immune da chiusure corporative; allora, una commissione per la tenuta dell'albo che comprenda rappresentanze diverse, può essere una garanzia in tal senso. Credo, infatti, che non possiamo affrontare il problema della disciplina del commercio dal punto di vista dei commercianti soltanto, ma anche dal punto di vista del pubblico; occorre quindi vi sia una rappresentanza che dia una garanzia di democrazia nella tenuta dell'albo.

PRESIDENTE. Tutti gli emendamenti all'articolo 1 sono stati svolti. Prego l'onorevole relatore di esprimere su di essi il suo parere.

HELFER, *Relatore.* Per quanto attiene all'emendamento soppressivo 1. 10 è ben vero che nel seno della Commissione e del Comitato ristretto è stato affermato che il capo primo poteva essere eliminato; abbiamo poi, però, approfondito la questione e deciso in senso contrario all'emendamento per le seguenti ragioni ed osservazioni: che tutti i paesi membri del MEC prevedono la professionalità nel commercio ed anzi la sottolineano in certi casi come l'unico elemento di differenziazione nell'affidamento di un negozio o di un esercizio di vendita.

E poiché il MEC prevede l'armonizzazione delle legislazioni, non possiamo eliminare quest'unico elemento certo che è comune a tutte le altre legislazioni. La ragione più importante è poi la seguente: l'inchiesta della Unione delle camere di commercio ha dato elementi di giudizio estremamente preoccupanti quando ha dimostrato che una percentuale altissima degli esercenti di commercio non tiene registri, non conosce niente delle norme fiscali, non è capace di fare un bilancio, non tiene un inventario. Comunque, se noi cercheremo di dare un certo carattere di serietà a chi si avvia adesso all'esercizio del commercio, credo che non faremo male. L'importante è di non creare un altro carrozzone, come ci è stato obbiettato dal mondo economico. Per quanto detto ritengo che non si possa accettare l'emendamento Libertini.

Passo ora all'emendamento 1. 7 a firma Olmini, D'Angelo, Di Puccio, Amasio che è collegato agli emendamenti 1. 8 e 1. 9.

Debbo osservare che la vendita da parte degli esercenti all'ingrosso non avviene al pubblico, bensì ai dettaglianti. Noi abbiamo assunto nel nostro testo la definizione generale valida per tutti gli Stati del MEC. Tutte le definizioni inserite in questo testo sono definizioni del MEC. Non mi pare di doverle modificare, tanto più che potrebbe ingenerarsi una confusione. Noi concepiamo il commercio all'ingrosso come un passaggio di merci ad un pubblico di dettaglianti. Con questo emendamento si ingenerebbe confusione. Quindi sono contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 1. 4 presentato dagli onorevoli Girardin e Scotti, lo giudico superfluo in quanto all'articolo 2-*bis* è prevista proprio la definizione del commercio ambulante, che vogliamo comprendere in un registro speciale. Oggi si attua un commercio ambulante modernamente attrezzato, dove il carretto è veramente una rimanenza arcaica. Questo commercio ambulante o mobile dovrà rientrare ovviamente nell'articolo 1, comma primo, come « forma in uso » che cadrà sotto la disciplina prevista dal capo primo.

L'emendamento 1. 1 proposto dal Governo mi pare che sia soltanto formale.

All'emendamento 1. 5 presentato dagli onorevoli Girardin e Scotti, sono contrario perché introduce un elemento già contenuto in altra parte del testo unificato.

L'emendamento 1. 11 presentato dall'onorevole Libertini tende praticamente ad eliminare l'offerta porta a porta: analogo all'emendamento Girardin-Scotti.

LIBERTINI. È un emendamento formale.

HELFER, *Relatore*. Se è solo formale, è inutile che emendiamo il testo. Quindi sono contrario.

Emendamento 1. 2 presentato dal Governo. Qui si parla di alimenti o bevande, ma in certi casi si vendono alimenti e bevande, oppure bevande soltanto. In riferimento all'articolo 86 del testo unico di pubblica sicurezza, io non vorrei che parlando alternativamente di alimenti o bevande, si escludesse qui il caso in cui si vendano alimenti e bevande. Accetto lo emendamento, ma vorrei una maggiore precisazione, dicendo: « alimenti e bevande oppure bevande o alimenti ».

Quanto richiesto con l'emendamento 1. 6 presentato dagli onorevoli Girardin-Scotti è pure contenuto nell'articolo 2-*bis*. Quindi mi pare superfluo.

Sull'emendamento 1. 3 presentato dal Governo sono d'accordo.

Per l'emendamento 1. 12 presentato dallo onorevole Libertini, il relatore ritiene, in coerenza con quanto si è disposto per altri albi o registri, che la proposta potrebbe essere senz'altro accolta; osserva però che le maggiori obiezioni contro questa proposta di legge lamentano il carattere corporativo, diremmo, della proposta stessa. Se noi facciamo gestire il registro dai rappresentanti diretti della categoria, evidentemente questa accusa può trovare motivo di maggior forza. Preferisco dunque che sia la Camera di commercio, come spiegherò dopo riprendendo il pensiero che ho già espresso, a tenere il registro.

PRESIDENTE. Sentiamo ora il parere del Governo.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Per quanto riguarda l'emendamento 1. 10 presentato dall'onorevole Libertini che investe, evidentemente, come ci è stato illustrato, tutto il Capo I la mia opinione personale è consegnata agli atti della Commissione quando di essa ero membro come semplice deputato. Ora, il discorso sull'albo è da vedersi in un quadro di equilibrio, quindi il Governo è contrario alla soppressione dell'articolo 1.

All'emendamento 1. 7 a firma degli onorevoli Olmini, D'Angelo, Di Puccio, Amasio sono contrario perché, avendo esso solo carattere formale, ritengo preferibile la formulazione del testo originario.

OLMINI. Mi consenta di prospettare un caso pratico, quello di una forma associativa tra un esercente che venda all'ingrosso al suo socio; noi lo faremmo iscrivere all'albo pur non essendo indispensabile perché egli non vende al pubblico.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Vorrei osservare che qualora si tratti di una forma associativa in senso proprio, da un punto di vista formale e sostanziale, non esiste un fatto di negoziazione e compravendita tra il venditore ed il suo associato, quindi l'emendamento nella formulazione proposta potrebbe generare delle mimetizzazioni di compravendita attraverso forme di associazione. Il Governo è quindi contrario.

Emendamento 1. 4 a firma degli onorevoli Girardin e Scotti. Mi sembra abbia un carattere restrittivo e non migliorativo del testo originale in quanto la legge 3 febbraio 1934, n. 327, disciplina alcune forme di commercio ambulante; nel testo originario è detto « nelle varie forme in uso » ed il fatto di riferirsi ad una legge del 1934 già non tiene conto delle varie forme che si sono venute a determinare e che si verranno a determinare.

SCOTTI. Non è restrittivo; tende a riportare al comma primo quello che è riportato al comma secondo come definizione del commercio all'ingrosso, al minuto e anche del commercio ambulante.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* La legge n. 327 del 1934 teneva conto del commercio ambulante in senso proprio e che avveniva a mezzo di un carretto; oggi abbiamo varie forme di ambulantato che arrivano alle più moderne, quindi la dizione « nelle varie forme in uso » abbraccia una gamma di ambulantato molto più ampia di quanto non faccia la legge del 1934. Il Governo è quindi contrario.

L'emendamento 1. 1 a firma del Governo è un emendamento puramente formale. Per quanto riguarda l'emendamento 1. 8, faccio riferimento a quanto ho detto per l'emendamento 1. 7 sul quale mi sono già pronunciato; il Governo è contrario, associandosi così al relatore.

Emendamento 1. 11. Il Governo si associa al parere contrario espresso dal relatore perché esclude tutte quelle varie forme di commercio, che possono essere viste con occhio favorevole o sfavorevole ma che costituiscono una realtà, in cui la merce viene offerta più che richiesta dal consumatore. Il dire « faccia richiesta » mi pare escluda alcune forme di attività commerciale che sono proprie del nostro tempo.

Emendamento 1. 2 proposto dal Governo. Mi pare che la formula proposta non possa dar luogo a perplessità od equivoci. La dizione « chiunque professionalmente somministri » non mi sembra escluda la somministrazione nello stesso tempo di alimenti e bevande. A me sembra che dire « alimenti o bevande » non escluda la possibilità che nello stesso punto di vendita vengano somministrati e gli uni e le altre.

HELFER, *Relatore.* Accetto l'emendamento proposto, visto che risulterà nel verbale che non sono necessarie due autorizzazioni nel caso in cui si somministrino bevande e alimenti.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Emendamento 1. 6 a firma degli onorevoli Girardin e Scotti. A mio parere la definizione più lata data dal punto 2 è da preferirsi; essa del resto abbraccia tutti i casi che vengono precisati nell'emendamento. Il Governo esprime quindi parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 1. 12, voglio informare la Commissione che è già al concerto dei vari ministeri un disegno di legge per la regionalizzazione e la democratizzazione delle Camere di commercio; in questo disegno di legge sono anche previste rappresentanze più larghe di alcune categorie e dei sindacati. Inoltre, non mi sembra che lo emendamento sia da riferirsi all'articolo 1; semmai, all'articolo 4, che prevede, per l'accertamento dei requisiti professionali, l'« aver superato presso l'apposita commissione un esame di idoneità ». Forse, quella commissione potrebbe essere definita diversamente, ma per quanto riguarda l'articolo 1, mi pare sia un fatto che non inquadra la presenza di altri interessati.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

L'onorevole Libertini insiste sul suo emendamento soppresivo 1. 10 ?

LIBERTINI. Insisto.

OLMINI. Vorrei dire, se il Presidente me lo consente, che mi auguravo che l'onorevole Libertini ritirasse il suo emendamento. È vero che c'è stata incertezza nella formulazione di

questo testo unificato attorno alla opportunità di istituire o non istituire un registro, ma è anche vero che la gran parte delle categorie hanno oggi dei registri. Non esiste categoria, direi, che non abbia un suo registro. Inoltre respingo la tendenza ad attribuire ai commercianti quel marchio di colpa di corporativismo, più che ad ogni altra categoria. In genere, nei dibattiti, nei discorsi, si tende a definire i commercianti come una categoria che tendenzialmente ha più di altre categorie questa spinta corporativa: il che non è vero; anzi, è una categoria che sente di mancare alla sua funzione, di essere emarginata dai processi di sviluppo economico, di essere costretta ad una posizione « strana », quasi, nella vita nazionale. Il fatto di istituire un registro certamente implica anche lo svolgimento di funzioni importanti relativamente all'istruzione professionale della categoria, alla qualificazione, alle attività di propaganda pubblicitaria, ecc. Mi pare che questo possa essere considerato un fatto positivo.

SERVELLO. Io penso che si debba valutare il progetto di legge in rapporto concreto con la realtà economica e commerciale, più che fare una guerra delle parole. Quindi respingo, dal punto di vista lessicale, l'interpretazione che viene data alla parola « corporativismo ». Se c'è una partecipazione delle varie componenti al processo produttivo, economico e dei consumi, è proprio quella della corporazione. Qui, semmai, ci troviamo di fronte ad una spinta settoriale. Se poi ci vogliamo attenere non alla guerra delle parole, nella quale, do atto, i comunisti sono maestri, ma alla realtà, indubbiamente dobbiamo dire per quanto riguarda l'articolo 1, che non possiamo disconoscere l'esigenza che il settore commerciale disponga di un proprio registro. L'esigenza dell'istituzione di un albo a me sembra prioritaria, al di là e al di fuori poi dei discorso di merito sul contenuto del testo unificato. Pertanto, sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1. 10 presentato dall'onorevole Libertini, sul quale si sono espressi negativamente relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 7 presentato dall'onorevole Olmini ed altri, sul quale Governo e relatore hanno espresso parere negativo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 4 proposto dagli onorevoli Girardin e Scotti, sul quale relatore e Governo hanno espresso parere contrario.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 1 presentato dal Governo, sul quale il relatore è d'accordo.

(*È approvato*).

Gli emendamenti 1. 8 e 1. 9 sono preclusi dalla votazione dell'emendamento 1. 7.

L'emendamento 1. 5 presentato dagli onorevoli Girardin e Scotti, è stato ritirato dai proponenti.

Anche l'emendamento 1. 11 è stato ritirato dal proponente, onorevole Libertini.

Pongo in votazione l'emendamento 1. 2 presentato dal Governo, favorevole l'onorevole relatore.

(*È approvato*).

L'emendamento 1. 6 a firma Girardin e Scotti è precluso dalla votazione già effettuata sull'emendamento 1. 4.

Pongo in votazione l'emendamento 1. 3 presentato dal Governo, favorevole l'onorevole relatore.

(*È approvato*).

L'emendamento 1. 9 a firma degli onorevoli Olmini, Chinello e D'Angelo è precluso dalla votazione già effettuata sull'emendamento 1. 7.

Passiamo all'emendamento 1. 12 presentato dall'onorevole Libertini.

LIBERTINI. Sentite le dichiarazioni del Governo, che ha giustamente osservato che lo emendamento da me proposto andrebbe collocato all'articolo 4, ritiro l'emendamento stesso riservandomi di ripresentarlo come emendamento all'articolo 4.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 1 nel suo complesso. L'onorevole Merenda ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MERENDA. Poiché ho votato contro lo emendamento proposto dall'onorevole Libertini, non posso non essere d'accordo sull'arti-

colo 1. Ho però delle perplessità sul fatto che in questo articolo viene incluso anche chi svolge attività a norma della legge del 1931. A me sembra che le proposte di legge che stiamo esaminando riguardino sostanzialmente la modifica della legge del 1923 ed il fatto di avere in esse compreso anche le attività regolate dalla legge del 1931 fa sorgere, a mio avviso, delle preoccupazioni. Che cosa significa che sono sottoposti a questa normativa anche coloro che debbono essere muniti di autorizzazione di pubblica sicurezza ? Significa che possono essere iscritti soltanto dopo che sono muniti di questa licenza oppure che possono essere iscritti prima ? Significa che debbono essere prima iscritti per poter chiedere la licenza o no ? Sono preoccupazioni dettate dal fatto che non vi è qui né il *prius* né il *post*. Vorrei che l'onorevole rappresentante del Governo mi chiarisce il suo pensiero in proposito. Chiedo scusa per questa richiesta che faccio in luogo della dichiarazione di voto.

LIBERTINI. Per dichiarazione di voto. Essendo stato respinto l'emendamento da me presentato, dichiaro che mi asterrò dal votare l'articolo 1. Voglio inoltre precisare che il senso del mio discorso non è quello di definire corporativa questa o quella categoria perché nessuna categoria è, di per sé stessa, più corporativa di un'altra. Non è questo il problema. La questione che ho sottolineato riguarda l'albo in generale; l'albo o diventa inutile, un puro procedimento burocratico in un Paese soffocato dalla carta da bollo, qualcosa di cui gli stessi commercianti avranno a dolersi, oppure rifletterà una spinta settoriale che va rifiutata come tutte le chiusure. Questa è la mia posizione, che non è critica nei confronti della categoria dei commercianti in quanto credo che essi, liberati dall'albo starebbero meglio. L'albo si inserisce in un'altra concezione che è quella del Mercato comune europeo: una concezione liberistica che, però, esclude l'istituto dell'autorizzazione.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Rispondo all'onorevole Merenda. Il testo unificato, con le sue ultime norme dell'articolo 40 viene ad abrogare alcune leggi ma non il testo unico di pubblica sicurezza del 1935. Ne risulta che il testo unificato non si pone il problema della abolizione della autorizzazione della pubblica sicurezza richiesta per esercitare attività di vendita al pubblico di bevande o alimentari. È quindi evidente che, fino a che quella norma non verrà abrogata, resta quel tipo di autorizzazione e si vengono ad includere in quella disciplina anche i cosiddetti esercizi pubblici.

MERENDA. Possono essere accettati soltanto quelli che siano già muniti di quel titolo.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. La mia interpretazione è che possono essere iscritti all'albo anche senza autorizzazione della pubblica sicurezza.

ALLEGRI. A proposito delle preoccupazioni manifestate dall'onorevole Libertini circa una pretesa spinta settoriale, devo affermare che tutte le precedenti esperienze fatte nell'ambito delle Camere di commercio stanno a dimostrare che non vi è mai stata chiusura settoriale bensì una maglia di apporti e contributi veramente aperta. Anche per questi motivi dichiaro che voterò a favore dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso con gli emendamenti approvati:

ART. 1.

(*Istituzione del registro*)

Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il registro degli esercenti il commercio all'ingrosso, il commercio al minuto, nelle varie forme in uso e l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande disciplinata nel capo II del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 773, e al relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Agli effetti della presente legge, esercita:

1) l'attività di commercio all'ingrosso, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende o ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, d'importazione o di esportazione;

2) l'attività di commercio al minuto, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa, o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

3) l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande chiunque professionalmente somministri, in sede fissa o mediante altra forma di distribuzione, alimenti o bevande al pubblico.

Le merci possono essere rivendute sia nello stesso stato in cui sono state acquistate, sia, dopo averle sottoposte alle eventuali trasformazioni, trattamenti e condizionamenti che sono abitualmente praticati.

È vietato di esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attività di commercio all'ingrosso e al minuto.

(*È approvato*).

Mi viene comunicato che la seduta deve essere interrotta dato che vi sono votazioni in aula. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO